



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

CONVENZIONE

PER L'ANTICIPAZIONE DEL SEMESTRE DI TIROCINIO PER

L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

TRA

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via

Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominato

anche "Soggetto Promotore"), rappresentata dal Direttore *p.t.* prof. Francesco

Fasolino, nato a Salerno il 26/02/1969;

E

il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di -

Avellino, con sede legale in Avellino, Via Via Annarumma, 69, Codice

fiscale 80013510641, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",

rappresentato dal Presidente *p.t.* dott. Carmine Del Sorbo, nato a Avellino il

22/11/1962

E

il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno,

con sede legale in Salerno Via Sabato Visco, 20 Codice fiscale 80019870650,

d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Presidente

p.t. dott. Giovanni Borgia, nato a Napoli il 15/11/1959,

- **vista** la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";

- **visto** l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge

24 marzo 2012, n. 27, che prevede: "*La durata del tirocinio previsto per*



l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.”;

- **visto** l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”;*

- **visto** il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014 e il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;

- **vista** la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;



- **vista** la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;

- tenuto conto che presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno sono attivati corsi di Laurea triennale e magistrale a ciclo unico che rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei/delle giovani studenti/studentesse universitari/universitarie, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a:

a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;

b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio



1. Allo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, sono ammessi gli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Laurea:

- Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

a) L-14: Corso di Studi in Giurista d'impresa e delle nuove tecnologie;

b) LMG-01 Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza.

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli/le studenti/studentesse iscritti/e all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 80 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale in Giurista d'impresa e delle nuove tecnologie e in regola con lo svolgimento degli esami di profitto nei primi quattro anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in Legge 24/03/2021 n. 27, tramite apposita istanza, da presentare al referente organizzativo di cui all'art. 6 per il successivo inoltro ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino o di Salerno.

2. L'istanza è presentata, previa verifica di tutti i requisiti da parte dell'Ufficio Didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche, al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro competente e deve essere altresì corredata:



- a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e quelli indicati al comma 1 della presente Convenzione;
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
- c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Presidente della Commissione tirocini e scelto tra i docenti di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento;
- d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tirocinante.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 3, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, per territorio, regolarmente iscritto all'Albo da più di 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del



periodo di pratica anticipata secondo quanto previsto dalla presente

Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante, che vi

provvederà secondo il regolamento in vigore.

4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti

dall'Università di Salerno determineranno la sospensione del tirocinio per il

periodo corrispondente.

Art. 6 - Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno e l'Ordine nominano ciascuno un/una referente organizzativo/a per l'attivazione dei tirocini.

2. I/le referenti organizzativi/e provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

3. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 7 - Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta anche dal professionista, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento, da depositare presso il Consiglio dell'Ordine competente.

2. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore del Dipartimento o dalla Commissione Tirocini del Dipartimento comporta l'ammissione al colloquio per l'assegnazione dei CFU previsti in relazione al proficuo svolgimento del tirocinio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, della



presente Convenzione.

Art. 8 - Collaborazione didattica

1. L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli/le studenti/studentesse tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio, declinando qualsiasi responsabilità in caso di mancata adesione all'iniziativa da parte dei/delle propri/e iscritti/e.

2. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno si impegna ad informare adeguatamente gli/le studenti/studentesse, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. I corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 - Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma



	4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che	
	parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.	
	2. Il/la tirocinante, ammesso/a alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui agli artt. 4 e seguenti della presente Convenzione, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.	
	3. Il/la tirocinante deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.	
	4. Il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'istaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.	
	Art. 10 - Validità del tirocinio	
	1. Il/la Praticante deve ottenere il titolo entro 9 mesi dal termine dell'Anno Accademico in cui è stato/a iscritto/a al praticantato, pena l'invalidità del	



semestre di pratica già svolto. Nel medesimo lasso di tempo dovrà darne comunicazione a mezzo PEC all'Ordine dei Consulenti del Lavoro competente, dichiarando che intende riprendere il praticantato.

Art. 11 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità quinquennale a decorrere dall'avvenuta protocollazione da parte dell'Ateneo della copia sottoscritta da tutte le parti.

2. La presente Convenzione non è tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi con almeno quattro mesi di anticipo mediante posta elettronica certificata.

Art. 12 - Garanzie assicurative e Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il/la tirocinante è assicurato/a:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore.

2. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del



D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il/la

tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto

legislativo, deve essere inteso/a come “lavoratore/lavoratrice”.

3. Le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa sono specificati

nella convenzione di tirocinio sottoscritta tra il Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno e i singoli Studi

professionali/Consulenti del Lavoro.

Art. 13 - Dati personali

1. Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE)

2016/679 (“GDPR”), esse tratteranno i dati personali degli/delle

studenti/studentesse necessari per l’esecuzione della convenzione di tirocinio,

esclusivamente per le finalità ivi previste.

2. I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i

dati anagrafici dei/delle tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi

svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

3. I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo

principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza

dei dati e i diritti degli/delle interessati/e, adottando misure di sicurezza

idonee, come previsto dall’articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà

verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione

all’altra Parte, qualora richiesto.

4. Le Parti si mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le

informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi

previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste



inviare all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità

Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

5. I/le tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

6. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 - Registrazione e spese

1. La presente convenzione viene redatta in un unico esemplare firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

2. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto Promotore che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

3. La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Art. 15 - Disposizione finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

riferimento alla legislazione vigente in materia.

Fisciano, li 19 marzo 2025

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche

(Scuola di Giurisprudenza)

Il Direttore

Prof. Francesco Fasolino

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino

Il Presidente

Dott. Carmine Del Sorbo

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno

Il Presidente

Dott. Giovanni Borgia

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005